CONTRATTO DI LOCAZIONE

L'anno	il giorno	del mese di	, in Firenze,
nella sede di F	Piazza Mattei 3		
		Tra	
TOSCANA EN	NERGIA S.p.A., con sed	e legale in Firenze, via Dei	Neri 25, Codice Fiscale -
Partita I.V.A. n	n. 05608890488, rappres	entata dall'Amministratore	Delegato Ing. Eduardo Di
Benedetto, di :	seguito anche "Toscana	Energia" o "il conduttore",	
		е	
	, con se	ede legale/residenza in	, Via
		Codice Fiscale -	Partita I.V.A. n.
	, rapp	resentata da	, nato a
	, in qualità di	9	, di seguito anche
<u> </u>	" o il "loca	atore",	
	Р	remesso che:	
•		_ è proprietario dell'un	nità immobiliare situata
nell'area di		, come identifica	ata al NCEU del Comune
di Firenze nel	foglio di mappa	dalle particelle r	າ,
categoria	_, classe, consistenz	a mq, rendita	a €;
• Le Parti c	oncordano di stipulare	un contratto di locazion	ne per utilizzare l'unità
immobiliare so	pra indicata ad uso mag	azzino.	
Nell'intesa che	e le premesse costituisco	ono parte integrante e sosta	anziale del presente atto,
si conviene qu	anto segue:		
ADTICOLO 1			

ARTICOLO 1.

Con la sottoscrizione del presente contratto il locatore concede in locazione al conduttore, ai sensi dell'art. 1575 del c.c., il bene immobile descritto in premessa per gli usi riportati nella medesima (usi diversi dalla abitazione).

Il locatore consegna quindi al conduttore, che accetta, l'immobile indicato. Il conduttore si riserva di eseguire accurato sopralluogo dell'immobile, in ordine alla verifica del suo stato ed alla individuazione di eventuali vizi che lo rendano del tutto inidoneo alla funzione per la quale viene assunto in locazione. I locali vengono consegnati senza arredamento e attrezzature.

ARTICOLO	2.									
La presente	locazior	ne ha	la durata	a di me	si 20 (v	enti) a	decorr	ere dal	giorno _	
()	е со	n sca	adenza	il	giorno) <u> </u>		
(_), fat	ta salva	la disc	detta da	comu	ınicarsi	all'altra	a parte, a	a mezzo
lettera racco	mandata	a a.r., a	almeno 2	(due) m	nesi prim	na della	a scade	nza.		
ARTICOLO	3.									
		di la		viono	otobili	e in	<u>_</u>			/Euro
II canone	annuo	ai ic	Cazione	vierie	Stabili	io in	€			_ (Euro
)	. Dett	to canor	ne dovi	rà esse	re co	rrispost	o in r	ate men	sili di €
	(Euro), a	accredita	ito trai	mite bo	onifico	bancario,	entro il
giorno 10	(dieci)	di og	gni mes	e, sul	conto	corre	nte n.			c/o
		_	ag.				,		intestato	а
			,	IBAN _						

ARTICOLO 4.

Il conduttore potrà apportare modifiche, innovazioni, migliorie o addizioni agli immobili locati o agli impianti esistenti. Si applicano gli artt. 1592 e 1593 c.c., ma, in ogni caso, sarà facoltà delle Parti, esclusivamente attraverso specifico accordo sottoscritto, concordare il criterio di ripartizione delle spese tra le Parti stesse.

ARTICOLO 5.

Il conduttore si obbliga ad osservare ed a far osservare ai suoi collaboratori e/o dipendenti la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi delle cose locate per l'uso determinato nel contratto o dalle circostanze.

ARTICOLO 6.

Con riferimento alla manutenzione dell'immobile, si applicano gli artt. 1576 e 1577 c.c..

Qualora, per riparazioni che la parte locatrice decidesse di effettuare, per modifiche o miglioramenti alla cosa locata o a parte di essa, dovesse risultare limitato in tutto o in parte l'uso e il godimento dell'immobile, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 1584 c.c..

ARTICOLO 7.

A fine locazione o in caso di recesso anticipato, si applica l'art. 1590 c.c..

ARTICOLO 8.

Sono a carico del conduttore le spese relative alle utenze e somministrazioni dei servizi relativi ad acqua, energia elettrica, telefono (se presente) nonché la c.d. tariffa Igiene Ambientale.

ARTICOLO 9.

Se una previsione di questo contratto dovesse essere invalida o comunque inapplicabile in base alle attuali norme in vigore, tale previsione sarà da intendersi come se non avesse mai fatto parte del presente contratto: le restanti previsioni di quest'ultimo continueranno ad avere piena efficacia e non saranno inficiate da tale previsione invalida e/o inapplicabile. Inoltre, tale previsione invalida e/o inapplicabile dovrà essere sostituita da una previsione che abbia il contenuto e lo scopo perseguito da quella sostituita.

Qualunque modifica al presente contratto, per essere valida ed efficace tra le Parti e comunque opponibile, dovrà risultare per iscritto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le Parti fanno rinvio alle disposizioni del Codice Civile.

ARTICOLO 10.

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, con separati documenti, circa il trattamento dei dati personali che vicendevolmente le riguardano ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n.196 del 2003 e pertanto si impegnano a trattarli in modo lecito, corretto e nel rispetto della normativa citata in precedenza.

ARTICOLO 11.

Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'esecuzione, applicazione, risoluzione od interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Tribunale di Firenze.

ARTICOLO 12.

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di eventuali atti giudiziari e	ed
anche ai fini della competenza giurisdizionale, il conduttore dichiara di eleggere domici	lio
presso la propria sede legale in via Dei Neri 25, Firenze. Il locatore elegge domici	lio
presso la propria residenza/sede legale in via	,

ARTICOLO 13.

Il locatore esercita/non esercita l'opzione per l'imposizione ai fini IVA dei corrispettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto. Le spese fiscali relative alla stipulazione del presente contratto rimangono e si assumono a carico della parte conduttrice, ad eccezione dell'imposta di registro che rimane a carico delle parti contraenti nella misura del 50% (cinquanta percento) ciascuna.

 TOSCANA ENERGIA	